



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

**REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO FORNITORI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

Approvato con deliberazione di Consiglio in data 15 Marzo 2017

(con le modifiche introdotte nelle sedute di Consiglio del 13 e 14 febbraio 2024)



Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (di seguito C.N.A.P.P.C.):

VISTE le disposizioni del **Decreto legislativo 31 marzo 2023**, n. 36 (d'ora in poi anche Codice) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

PREMESSO CHE il C.N.A.P.P.C. ha adottato apposito regolamento per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e formazione, a cui si rinvia per le predette tipologie di incarichi e che si rende necessario dotarsi anche di un Albo Fornitori ai fini dell'applicazione della disciplina degli affidamenti sotto soglia previsti dal D.lgs.31 marzo 2023, n. 36;

PREMESSO CHE l'Albo Fornitori non è in alcun modo vincolante e potrà essere utilizzato dal C.N.A.P.P.C. in alternativa alle procedure di scelta del contraente ordinarie;

CONSIDERATO CHE l'Albo Fornitori è un servizio che consiste in un elenco di fornitori accreditati che, attraverso la procedura di iscrizione, dimostrano specializzazione e capacità a concorrere alle varie procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture aggiudicate dal C.N.A.P.P.C. e per l'effettuazione di consultazioni preliminari di mercato ai sensi dell'articolo 77 del Codice;

ADOTTA

il presente "Regolamento per la formazione e la tenuta dell'Albo Fornitori del C.N.A.P.P.C."

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento regola l'istituzione, la tenuta, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell'Albo Fornitori per gli acquisti, aventi ad oggetto forniture di beni, prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori, effettuati dal Consiglio Nazionale Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

L'Albo è diviso per categorie merceologiche di lavori, servizi e forniture.

L'Albo presenta carattere aperto, pertanto gli Operatori economici in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata dell'Albo stesso.



Le premesse e gli allegati al presente Regolamento hanno valore sostanziale e, unitamente alle altre condizioni del presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Art. 2 Campo di applicazione

L'Albo sarà utilizzato per individuare gli Operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi degli artt. 50 e 76 e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all'art. 140 del Codice.

Il C.N.A.P.P.C. si riserva comunque la facoltà di procedere all'acquisizione di lavori, beni e/o servizi, mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del C.N.A.P.P.C..

Nell'avviso saranno indicate le modalità per richiedere l'iscrizione e la documentazione da presentare.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione

L'Operatore economico per ottenere l'iscrizione all'Albo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione;

- possesso dei requisiti previsti dagli artt. da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023;

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

Il C.N.A.P.P.C. si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese.

In ogni momento il C.N.A.P.P.C., qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni o altra documentazione comprovante il permanere di tali requisiti.

Dopo l'iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio, dovrà essere comunicata tempestivamente ogni variazione intervenuta, relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti previsti dagli artt. da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 5 Procedimento di iscrizione

L'Operatore economico che intende essere inserito nell'Albo dovrà far pervenire al C.N.A.P.P.C., dal giorno di pubblicazione dell'avviso senza termine di scadenza, l'istanza, secondo il modello predisposto (Allegato



B.1), sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, da inviarsi all'indirizzo PEC commissione.cnappc@archiworldpec.it.

L'Operatore economico dovrà indicare l'attività esercitata e la categoria merceologica, scelta tra quelle indicate nell'allegato A al presente regolamento, per la quale chiede l'iscrizione. Può essere richiesta l'iscrizione in più categorie merceologiche.

L'Operatore economico già iscritto all'Albo Fornitori può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria merceologica di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti. (Allegato B.2)

E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria merceologica a titolo individuale e come componente di consorzi e raggruppamenti.

E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi e raggruppamenti.

Fermi restando i requisiti previsti dagli artt. da 94 a 98 del Codice, le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del bando, nonché non conformi alle prescrizioni dettate.

Sono da considerarsi inseriti all'Albo gli Operatori economici che, in seguito ad istanza presentata secondo le modalità indicate nell'Avviso e nel presente regolamento non riceveranno comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione resta sospeso fino a quando l'Operatore Economico non fornisca le integrazioni richieste.

Art. 6 Aggiornamento e pubblicità dell'albo

La valutazione delle istanze di inserimento o modifica e l'aggiornamento dell'Albo avverrà, a cura del C.N.A.P.P.C., per mezzo di una Commissione di valutazione permanente nominata secondo quanto previsto dall'art.7 del presente Regolamento.

Art. 7 Commissione di Valutazione Permanente

La Commissione di accreditamento, competente per l'iscrizione all'Elenco e per ogni adempimento, verifica e controllo, connesso alla sua tenuta, è formata da tre membri.

La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi per l'esame di tutte le domande di accreditamento pervenute dalla precedente convocazione ed è validamente costituita con presenza della maggioranza degli aventi diritto.



Art. 8 Utilizzazione dell'albo

La scelta degli Operatori economici, da invitare all'interno di ciascuna categoria merceologica, compatibilmente con gli specifici obiettivi da raggiungere, può avvenire o tramite sorteggio o seguendo un criterio di rotazione previo esame comparativo dei requisiti posseduti.

L'inclusione dell'Impresa nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, servizi o forniture ed il C.N.A.P.P.C. non è assolutamente vincolato nei confronti dell'Operatore economico iscritto. Gli Operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

Gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori, nulla potranno pretendere, qualora il C.N.A.P.P.C. non dia corso ad acquisizioni nel ramo merceologico d'interesse oppure non dia corso a procedure in quantità tali da non poter scorrere l'intero elenco di soggetti iscritti.

Art. 9 Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'Albo è prevista nei seguenti casi:

- sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara per due volte consecutive, senza fornire adeguata motivazione scritta;
- accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione;
- a seguito di istanza scritta da parte dell'interessato (Allegato B.3).

La cancellazione preclude la nuova iscrizione per tre anni. Il procedimento di cancellazione sarà avviato dalla Commissione di Valutazione (di cui all'art.7) con la comunicazione all'Operatore economico, con fissazione di un termine di 15 giorni per eventuali contro deduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di contro deduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

Art. 10 Pubblicità del regolamento

L'avviso ed ogni modifica al presente Regolamento, la modulistica relativa e gli eventuali aggiornamenti dei requisiti necessari all'iscrizione all'Albo Fornitori, saranno pubblicati sul sito del C.N.A.P.P.C.: www.awn.it nella sezione "amministrazione trasparente".